



Le novità fiscali del Decreto Legge collegato alla Finanziaria 2017

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, in vigore dal 24 ottobre 2016, anticipando, di fatto, una parte della manovra di bilancio per il 2017.

Vediamo in sintesi i principali contenuti del provvedimento che hanno un diretto impatto sulle imprese.

SOPPRESSIONE EQUITALIA (artt. 1 e 2)

Dal 1° luglio 2017, viene previsto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, le cui funzioni vengono riattribuite all'Agenzia delle Entrate, mediante l'istituzione di un Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione" (art.1).

Tale Ente, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, subentrerà nei rapporti attivi, passivi e processuali delle società di Equitalia ed assumerà la qualifica di "agente della riscossione".

L'istituzione del nuovo Ente non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse, ivi compreso il personale dipendente, provengono dalle società soppresse, attraverso un riassetto partecipativo che verrà interamente attribuito all'Agenzia delle Entrate (attualmente, Equitalia è partecipata per il 51% dall'Agenzia delle Entrate e, per il 49% dall'INPS).

L'Agenzia delle Entrate è legittimata ad utilizzare le banche dati e le informazioni utili all'esercizio delle nuove funzioni di riscossione (art.3).

Inoltre, gli Enti locali che, sinora, si sono avvalsi dell'attività di riscossione di Equitalia potranno decidere, con propria delibera da adottare entro il 1° giugno 2017, di avvalersi del nuovo Ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" per le medesime attività (art.2).

Con il DL collegato alla Finanziaria 2017 si anticipa parte della manovra di bilancio. Al via dal 2017 la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture ricevute ed emesse corredata dei dati delle liquidazioni mensili o trimestrali. Introdotta la possibilità di definizione agevolata dei ruoli senza pagamento di sanzioni ed interessi di mora.

IL NUOVO SPESOMETRO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA (articolo 4, commi da 1 a 6)

IL NUOVO SPESOMETRO

Al fine di contrastare comportamenti fraudolenti e forme di evasione fiscale l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA. Sulla base delle indicazioni fornite dal decreto legge fiscale tale adempimento è oggetto di numerose modifiche.



In particolare, ai sensi dell'articolo 4, con il nuovo spesometro che sarà sempre analitico, i soggetti passivi IVA, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi, di tutte le fatture emesse e ricevute, e dei dati inerenti l'IVA a credito e quella a debito.

In particolare il nuovo articolo 21 dispone che i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i **dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate**, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Sono fatti salvi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta.

Alla luce del testo normativo, quindi, la periodicità dell'adempimenti risulta stabilita secondo le modalità di seguito riportate:

Versamenti periodici e flusso dei dati	2017	
	Versamenti	Flusso dati
Mese di gennaio	16-febb-17	31-mag-17
Mese di febbraio	16-mar-17	31-mag-17
Mese di marzo	16-apr-17	31-mag-17
I° trimestre	16- magg-17	31-mag-17
Mese di aprile	16-mag-17	31-ago-17
Mese di maggio	16-giu-17	31-ago-17
Mese di giugno	16-lug-17	31-ago-17
II° trimestre	16-ago-17	31-ago-17
Mese di luglio	16-ago-17	30-nov-17
Mese di agosto	16-sett-17	30-nov-17
Mese di settembre	16- ott-17	30-nov-17
III° trimestre	16-nov-17	30-nov-17
Mese di ottobre	16-nov-17	28-feb-18
Mese di novembre	16-dic-17	28-feb-18
Mese di dicembre	16-gen-18	28-feb-18
IV° trimestre	//	28-feb-18

A differenza del modello polivalente attualmente in vigore, la nuova formulazione prevede che i dati siano inviati **esclusivamente in forma analitica** secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e devono comprendere i seguenti dati:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di euro 25, con un tetto massimo di euro 25.000 E' esclusa espressamente l'applicazione dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.



LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Il decreto legge aggiunge un articolo (il 21-bis) al decreto legge n. 78/2010 e introduce un nuovo obbligo: entro gli stessi termini previsti per l'invio dei dati del nuovo spesometro va inviata una comunicazione con i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA.

La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In particolare, la comunicazione non deve essere presentata:

- dai contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, dei contribuenti forfetari ovvero dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro);
- dai contribuenti esonerati dall'effettuazione della liquidazione periodica anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio: i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

In sostanza, viene introdotto un meccanismo di controllo che consentirebbe all'Agenzia delle entrate di verificare in tempi particolarmente contenuti se i soggetti che hanno assolto all'obbligo di invio della comunicazione trimestrale hanno di seguito proceduto anche al versamento dell'IVA dovuta. Tale controllo dovrebbe contrastare il fenomeno della cosiddetta "evasione da riscossione": la limitazione dello scarto temporale esistente tra la compilazione della dichiarazione annuale IVA ed i pagamenti renderebbe di conseguenza più efficace l'attività di riscossione.

Sul tema, il comma 5 del predetto articolo 21-bis prevede che gli esiti derivanti dall'esame dei dati inviati tramite lo spesometro, la coerenza tra i dati medesimi e quelli evidenziati nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA nonché la conformità dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima sono messi a disposizione del contribuente o del suo intermediario da parte dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In tal caso il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

E', infine, previsto che l'Agenzia delle entrate possa provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis, comma 2-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalle condizioni ivi dettate.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da euro 5.000 ad euro 50.000.

IL RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO D'IMPOSTA

Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi precedentemente indicati, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a euro 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 50.000. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, n. 241 a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella



dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI

A decorrere dal **1° gennaio 2017** è soppressa la presentazione:

- a) della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- b) del modello intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata, di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010 (comunicazione black list).

NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione IVA:

- la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, deve essere presentata nel mese di febbraio;
- la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

RINVIO DI 4 MESI DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI REALIZZATI TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Viene modificato il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 differendo al 1° aprile 2017 l'obbligatorietà della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

IL "SDI" ESEGUE ANCHE L'ARCHIVIAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE

Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della L. n. 244 del 2007, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e tempi che saranno specificati da apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE (articolo 5)

L'articolo 5 del decreto legge in oggetto modifica gli articoli 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, in materia di termini di presentazione della dichiarazione integrativa, producendo gli effetti di seguito descritti.

Modificando i commi 8 e 8-bis, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, in materia di dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e del sostituto d'imposta, la nuova disposizione conferma innanzitutto la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa "a favore" o "a sfavore" entro il termine ordinario di accertamento (stabilito dall'articolo 43 Decreto Presidente Repubblica n. 600/1973): la nuova formulazione del comma 8 prevede, infatti,



espressamente la possibilità di correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore reddito o comunque di un maggiore o minore debito d'imposta o di un maggiore o minore credito.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore:

- sia presentata **entro il termine** di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione (al pari di quanto previsto finora);
- qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata **oltre il termine** di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. In tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo in cui è presentata la dichiarazione integrativa, dovrà essere indicato il credito derivante dall'integrazione effettuata, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Rispetto al sistema previgente, la nuova formulazione della norma consente di presentare la dichiarazione integrativa a favore, con relativa compensazione dell'eventuale credito, **anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, evitando così di costringere il contribuente alla presentazione di istanze di rimborso.**

I medesimi effetti sono prodotti, anche per la dichiarazione IVA, attraverso la modifica dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/98, nel quale sono aggiunti i commi 6-bis e 6-ter.

Infatti, viene prevista la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa IVA a favore o a sfavore entro il termine ordinario di accertamento (stabilito dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972).

Nel caso di dichiarazione integrativa IVA a favore presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile può essere:

- portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale (quindi, in compensazione verticale);
- utilizzato in compensazione orizzontale;
- richiesto a rimborso, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 30 D.P.R. 633/72 per l'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Infine, con una modifica all'articolo 1, comma 640, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, vengono adeguati i riferimenti normativi della dichiarazione integrativa in materia di imposte dirette, IRAP, 770 e IVA, ai fini della decorrenza per la notifica delle cartelle di pagamento e dell'accertamento. In particolare, il termine per l'accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente **ai soli elementi oggetto dell'integrazione.**

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE EQUITALIA (articolo 6)

Con l'articolo 6 del decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" è offerta la possibilità ai debitori di estinguere **alcuni** debiti erariali e contributivi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, inclusi nei **ruoli** affidati agli agenti della riscossione negli anni dal **2000 al 2015**.

In particolare i debitori possono provvedere al pagamento **integrale** - anche dilazionato entro il limite **massimo di quattro rate**, sulle quali sono dovuti gli interessi per dilazione del pagamento nella misura del 4,5% annuo - di:



- a) somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale** e **interessi**;
- b) somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio** e di **rimborso** per le **procedure esecutive** nonché di **rimborso delle spese di notifica** della cartella di pagamento.

In pratica, la definizione dei carichi iscritti a ruolo (c.d. cartelle di pagamento) avviene attraverso il pagamento integrale di:

- quota capitale,
- quota interessi da ritardata iscrizione a ruolo,
- aggio,
- rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Quindi la definizione agevolata comporta il venir meno della debenza di sanzioni e interessi moratori.

Tabella della misura dell'aggio in vigore nei diversi periodi:

Misura dell'aggio			
Pagamento della cartella	Oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1/01/2016	Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015	Aggio dal 1/01/2009 per i ruoli emessi fino al 31/12/2012
Dopo 60 giorni dalla notifica	6% a carico del debitore	8% a carico del debitore	9% a carico del debitore

Il provvedimento indica le modalità con le quali il debitore potrà avvalersi della definizione agevolata della cartelle di pagamento ricevute.

In sintesi, per accedere alla definizione agevolata, il debitore deve, **entro 90 giorni** successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge (22 gennaio 2017):

- comunicare all'agente della riscossione (Equitalia) la volontà di avvalersene indicando eventualmente il numero delle rate con il quale intende effettuare il pagamento (il numero massimo delle rate è quattro);
- nonché in pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata assumere **l'impegno alla rinuncia agli stessi giudizi**.

L'Agente della riscossione a sua volta comunica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché l'ammontare delle singole rate e della relativa scadenza

In ogni caso viene stabilito che:

- le prime due rate sono pari ad un **terzo** ciascuna delle somme dovute,
- la terza e la quarta pari ad un **sesto** ciascuna delle somme dovute,



- la **scadenza della terza rata** non può superare la data del **15 dicembre 2017**,
- la **scadenza della quarta rata** non può superare la data del **15 marzo 2018**.

Tabella relativa alle rate:

I^a rata	33,3% del dovuto
II^a rata	33,3% del dovuto
III^a rata	16,6% del dovuto
IV^a rata	16,6% del dovuto
Scadenza terza rata	Entro 15 dicembre 2017
Scadenza quarta rata	Entro 15 marzo 2018

In caso di mancato/ insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato frazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di definizione.

La facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già versato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dagli agenti della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi oggetto di definizione **purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016**.

In tal caso:

- a) ai fini della definizione agevolata si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di **capitale e interessi** inclusi nei carichi affidati, dell'**aggio** e del **rimborso** delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui contributi e premi previdenziali;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali già effettuati, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata, deve comunque esprimere la sua volontà di aderirvi.

Sono **esclusi** dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) **le risorse proprie dell'Unione europea e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;**
- b) **le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;**
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada: **la definizione agevolata è limitata agli interessi compresi quelli per ritardato pagamento.**



RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE

E' prevista la riapertura dei termini della cosiddetta "voluntary disclosure", ossia della "collaborazione volontaria" (di cui agli artt. 5quater - 5septies, del DL 167/1990, convertito nella legge 227/1990), a favore dei soli soggetti che sino ad oggi non si siano mai avvalsi di tale procedura.

La "collaborazione volontaria" consente l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero, mediante la loro dichiarazione spontanea all'Agenzia delle Entrate ed il pagamento degli importi dovuti.

L'emersione esclude la punibilità di alcuni reati penali-tributari (quali, omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta o infedele, omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA), nonché del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, la procedura sarà utilizzabile dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DL 193/2016) al 31 luglio 2017 e riguarda le violazioni commesse sino al 30 settembre 2016.

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), in un'unica soluzione e senza compensazione, entro il 30 settembre 2017, ovvero in tre rate mensili di pari importo (la prima delle quali da versare entro la medesima data).

La collaborazione volontaria può avere ad oggetto anche contanti o valori al portatore. In tali casi, il contribuente deve:

- rilasciare una dichiarazione, unitamente all'istanza di sanatoria, che attesta l'origine lecita di tali valori,
- provvedere all'apertura e all'inventario del contenuto di eventuali cassette di sicurezza, in presenza di un notaio,
- versare i contanti e depositare i valori al portatore presso intermediari finanziari abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

FIASA

Servizi per l'Impresa

Ricordiamo che è disponibile il **Servizio Contabilità e Redditi** per tutti i nostri associati. Per informazioni: fiasa@assindustria.pr.it